



COMUNE DI POZZILLI

Provincia di Isernia

86077 Viale delle Industrie snc Tel. 0865/927180 P.I. 00067770941

Pec: pec.comune.pozzilli.is.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 9 del 26-04-2024

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO BIENNALE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2024-2025 E RELATIVE TARIFFE ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisei** del mese di **Aprile** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione straordinaria, in prima convocazione.

All'appello risultano:

DEL CORPO GIACOMO	VICE SINDACO	P
PETTOROSSO MARCO	ASSESSORE	P
FELLA DOMENICO	CONSIGLIERE	A
UCCIFERRI CARMEN	CONSIGLIERE	P
CALLEO SERGIO	CONSIGLIERE	A
DI DONATO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	P
IZZI ROBERTO	CONSIGLIERE	P
FRANCHITTI FERDINANDO	CONSIGLIERE	P
FRANCHITTI FABIO	CONSIGLIERE	A
SCARAMUZZA MARCELLA	CONSIGLIERE	A

PRESENTI N. 6 ASSENTI n. 4

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO DOTT. ANDREA FERRI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il VICE SINDACO GIACOMO DEL CORPO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica- amministrativa e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi:

1. il Sindaco f.f., che espone il punto all'ordine del giorno.
2. il Vice Segretario nella qualità di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, il quale illustra per sommi capi la struttura del piano economico finanziario e la conseguente determinazione delle tariffe per il biennio 2024/2025.

Premesso che:

1. a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
2. l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
3. la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
4. tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

1. n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR)*.
2. n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
3. n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
4. n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
5. n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
6. n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
7. n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

8. n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trattenuta nella gestione dei rifiuti urbani;
9. n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
10. n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 sono state istituite due componenti perequative a carico delle utenze Tari, sia domestiche che non domestiche, rimosse con il presente avviso e volte a consentire la copertura dei costi di seguito riportati:
 - gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, (componente perequativa $UR1,a$), pari ad € 0,10 anno x utenza;
 - copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, (componente perequativa $UR2,a$), pari ad € 1,50 anno x utenza.;
11. n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 recante le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 2/D/RIF/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' ai sensi della Deliberazione 363/2021/R/RIF e 389/2023R/RIF.

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

1. sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
2. l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
3. fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Dato atto che nel caso del Comune di Pozzilli l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Atteso che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività (Xa), necessario alla valorizzazione del parametro $\rho\alpha$ per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2024-2025, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

Rilevato che l'annualità di riferimento dei fabbisogni standard da considerare al fine di operare un confronto con il costo unitario effettivo sulla stessa annualità, è quello relativo all'annualità a-2, come chiarito dalla stessa Autorità, a pagina 11 della “Guida alla compilazione del tool MTR-2” approvata con la Determinazione 1/2023 - DTAC del 06 novembre 2023 dove si prevede: “Le celle P84, P85, P87 ed P89 [che fanno riferimento in ordine a tariffa variabile, tariffa fissa, quantità di rifiuti prodotti e benchmark di riferimento] devono essere compilate con riferimento all'annualità 2022”.

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021 e 389/2023, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di € 333.632,00;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 7 della deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/RIF e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dalla nota del Responsabile dell'Ufficio ambiente del Comune da cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 363/2021 e 389/2023 per la determinazione dei costi riconosciuti;

Ritenuto per quanto sopra di adottare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'adozione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2024 è pari ad € 333.632,00, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 126.176,00 mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 207.456,00;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Dato atto che l'approvazione formale del Piano di cui sopra costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2024;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto di poter determinare, per quanto in premessa, le tariffe TARI dell'anno 2024, per le utenze domestiche e non domestiche, come da seguenti prospetti:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE				
n. occupanti	Descrizione	UTENZE	QUOTA FISSA €/MQ/ANNO	QUOTA VARIABILE €/MQ/ANNO
1	Componente nucleo familiare	339	0,4799	62,5771
2	Componente nucleo familiare	644	0,5557	136,2790
3	Componente nucleo familiare	169	0,6315	166,8722
4	Componente nucleo familiare	142	0,6820	194,6843
5	Componente nucleo familiare	33	0,6946	250,3083
6	Componente nucleo familiare	14	0,7073	292,0264

TARIFFA UETNZE NON DOMESTICHE				
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		Quota fissa	Quota variabile	Utenze
		€/mq.	€/mq.	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,2890	0,3834	8
2	Campeggi, distributori carburanti	0,4386	0,5781	3
3	Alberghi con ristorante	0,8771	1,2528	4
4	Alberghi senza ristorante	0,5482	0,9811	14
5	Uffici, agenzie, studi professionali	0,6977	1,0566	14
6	Banche ed istituti di credito	0,4386	0,8317	3
7	ferramenta e altri beni durevoli	0,8472	0,9811	6
8	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,9967	1,1773	4
9	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,5980	0,8302	22
10	Attività industriali con capannoni di produzione	0,3489	0,5283	31

11	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,5980	0,6792	7
12	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5,9803	5,5849	10
13	Bar, caffè, pasticceria	3,4885	4,0754	10
14	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,6479	1,5094	9
15	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,1330	2,8377	1
16	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,9836	3,4717	3

RIDUZIONI		
DESCRIZIONE		RIDUZIONE
<u>IMMOBILE A DISPOSIZIONE</u> (condotti da soggetti non residenti nel Comune; per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti; da soggetti residenti all'estero) N.B. per le sopraelencate fattispecie si assume come numero 2 occupanti		- 30%
<u>AIRE PENSIONATI</u> per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia		- 66,66%
<u>*PRESENZA DI UNO O PIU' SOGGETTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP</u> (adeguatamente documentata e riconosciuta in base alle norme vigenti)		25%
<u>*FAMIGLIE COMPOSTE DA NUOVE COPPIE</u> (per i primi 3 anni che occupano un'abitazione di proprietà o con altro titolo di possesso regolarmente documentato e registrato, a condizione che abbiano un reddito complessivo ISEE, con riferimento all'anno precedente per cui si richiede la riduzione, non superiore a € 10.000,00)		20%
<u>*SOGGETTI ULTRASETTANTACINQUENNI</u>		-30%
-	unico componente della famiglia anagrafica con reddito complessivo lordo non superiore € 6.197,48	
-	Famiglia anagrafica composta da 2 soggetti ultrasettantacinquenni con reddito complessivo lordo non superiore a € 10.329,14	

Visto il parere favorevole espresso sul PEF da parte del Revisore Unico dei Conti con verbale n. 54 del 24/04/2024, acquisito in data 26/04/2024 al protocollo generale dell'ente con annotazione del numero 3692;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con votazione favorevole unanime, espressa nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di adottare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;
- 3) di approvare per l'anno 2024 le tariffe della TARI integralmente riportate nei prospetti che seguono;

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE				
n. occupanti	Descrizione	UTENZE	QUOTA FISSA €/MQ/ANNO	QUOTA VARIABILE €/MQ/ANNO
1	Componente nucleo familiare	339	0,4799	62,5771
2	Componente nucleo familiare	644	0,5557	136,2790
3	Componente nucleo familiare	169	0,6315	166,8722
4	Componente nucleo familiare	142	0,6820	194,6843
5	Componente nucleo familiare	33	0,6946	250,3083
6	Componente nucleo familiare	14	0,7073	292,0264

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE				
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		Quota fissa €/mq.	Quota variabile €/mq.	Utenze
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,2890	0,3834	8
2	Campeggi, distributori carburanti	0,4386	0,5781	3
3	Alberghi con ristorante	0,8771	1,2528	4
4	Alberghi senza ristorante	0,5482	0,9811	14
5	Uffici, agenzie, studi professionali	0,6977	1,0566	14
6	Banche ed istituti di credito	0,4386	0,8317	3
7	ferramenta e altri beni durevoli	0,8472	0,9811	6
8	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,9967	1,1773	4
9	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,5980	0,8302	22
10	Attività industriali con capannoni di produzione	0,3489	0,5283	31
11	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,5980	0,6792	7
12	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5,9803	5,5849	10
13	Bar, caffè, pasticceria	3,4885	4,0754	10
14	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,6479	1,5094	9
15	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,1330	2,8377	1
16	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,9836	3,4717	3

- 4) di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2024 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

RIDUZIONI		
DESCRIZIONE		RIDUZIONE
IMMOBILE A DISPOSIZIONE (condotti da soggetti non residenti nel Comune; per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti; da soggetti residenti all'estero) N.B. per le sopraelencate fattispecie si assume come numero 2 occupanti		- 30%
AIRE PENSIONATI per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia		- 66,66%
*PRESENZA DI UNO O PIU' SOGGETTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP (adeguatamente documentata e riconosciuta in base alle norme vigenti)		25%
*FAMIGLIE COMPOSTE DA NUOVE COPPIE (per i primi 3 anni che occupano un'abitazione di proprietà o con altro titolo di possesso regolarmente documentato e registrato, a condizione che abbiano un reddito complessivo ISEE, con riferimento all'anno precedente per cui si richiede la riduzione, non superiore a € 10.000,00)		20%
*SOGGETTI ULTRASETTANTACINQUENNI		
-	unico componente della famiglia anagrafica con reddito complessivo lordo non superiore € 6.197,48	-30%
-	Famiglia anagrafica composta da 2 soggetti ultrasettantacinquenni con reddito complessivo lordo non superiore a € 10.329,14	

- 5) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia;
- 6) di dare atto che alla TARI si applicano gli oneri perequativi, esplicitati in premessa, di cui alla Delibera ARERA 386/2023 del 03.08.2023 che introduce il meccanismo perequativo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti allo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini rispetto alla gestione dei rifiuti dispersi in mare;
- 7) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione con esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO
DOTT. ANDREA FERRI

IL VICE SINDACO REGGENTE
GIACOMO DEL CORPO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.